

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

14. Essendo venuto à nostra &c. Edictum de emolumentis funeralibus percipiendis ab Officialibus Hospitalium, Archiconfraternitatum, piarumque Sodalitatum Secularium.

urn:nbn:de:hbz:466:1-74859

XII.

EDICTUM

Præcipiens, ut Sacerdotibus integra eleemofyna unius Julii pro qualibet Missa absque ulla diminutione tribuatur.

Gasparo per la misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della Santa Ramana Chiesa Cardinal di Carpegna, della Santità di Nostro Sig. Vicario Generale &c.

A Santità di Nostro Signore, havendo havuto notizia, che in alcune Chiefe di quest'Alma Città non fi dia per ciasfeheduna Messa l'intiera limofina d'un giulio alii Sacerdori, che celebrano, fotto pretesto delle spese per l'utensili, consumo di cera, ed altro; E considerando, che ciò sia un gravissimo inconveniente altre volte proibito da i Sommi Pontefici, non solo con legge universale, mà anche con Editto speciale per le Chiese di Roma. Perciò inerendo alli Decreti Generali della Sacra Congregazione del Concilion VIII., e poi rinovati, e confermati con Bolla speciale della sacra Conseguia della sacra con Bolla speciale della speciale con Bolla speciale dalla san. mem. d'Innocenzo XII. fotto li 23. Decembre 1697., & all'Edit-to publicato in Roma per ordine della fan. mem. d'Innocenzo XI. fotto il primo Ottobre 1678espressamente ordina, e commanda, che in qualsivoglia Chiesa di quest'Alma Citta sia Secolare, Regolare, ò in qualfivoglia modo pri-vilegiata, ovvero Oratorio, fi debba dare in avvenire dalli Rettori, Sagreftani, Deputati, ò altri Ministri la limosina dun intiero giulio per ciascheduna Messa, che si sa celebrare da qualsissa Sacerdore Secolare, ò Regolare, senza alcuno, benche minimo desalco, per qualunque
pretesto, setto pena in caso di contraventione della privazione dell'Officio, e di dieci scudi d'applicarsi all'Ospizio de' Preti Pellegrini, e per la quarta parte all'Accusatore, che sarà tenuto segreto.

Che se poi vi fosse qualche Chiesa, la quale non havesse rendite alcune, ò pure tanto tenui che non potesse somministrare le spece necessarie le Messe, in conformità del Decreto settimo frà li sudetti Decreti Generali; in tal caso ordiniamo, che ricorra frà il termine di dieci giorni avanti di Noi con essibire nella Segretaria nostro Tribunale lo stato della medesima Chiesa perche dopo ricono ciuto si farà esseguire quanto

prescrive il sudetto Decreto. Affinche non possa allegarsi ignoranza alcuna del presente Editto, ordiniamo, che si tengi continuamente affisso nelle sudette Chiese sotto le medesime pene. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza, questo di 23. Decembre 1706.

G. Card. Vicario.
N. A. Cuggiò Segr.

XIII.

EDICTUM

Quo plura Judæis interdicuntur ad tollendas corruptelas, & abufus ex illorum cum Christianis confuetudine provenientes.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Cardinale di Carpegna, della Santità di Nostro Sig. Vicario Generale & c.

A Santità di Nostro Signore volendo col suo Pastoral Zelo provedere all'inconvenienti, che procedono dalla communicazione de Criche procedono dalla communicazione de Cri-ftiani con gl'Ebrei nelle cose proibite da Som-Archiconfraternità, Compagnia, Congregazione,

mi Pontefici, particolarmente dalla fa. me. di Paolo IV. nella fua Constituzione, la quale incomincia Cum nimis absurdum, e dalla Dichiarazione fatta da B. Pio V., e publicata dal Cardi-nal Savelli suo Vicario sotto li 11. Gennaro 1572. ordina, e commanda à tutti gl'Ebrei; li quali dimorano in Roma di non farfi fervire da Cristiani, particolarmente da Fanciulli, ò Fian-ciulle nelle sere del venerdì e giorni di sabbato per accendere il fuoco, e lumi, per la provisione de commestibili, nè li sudetti Cristiani possano andare à servirli.

In oltre ordina, che li fudetti Ebrei non vadino à lavorare nelle Domeniche, ed altri giorni Festivi di Precetto in case de Cristiani molto meno in case de Sacerdoti, e Conventi de Regolari, nè questi debbano in conto alcuno ammeterli.

Finalmente inerendo all'Editto publicato nel tempo della s. m. di Clemente VIII. fotto li 6. Ottobre 1604, si proibisce alli medemi Ebrei di ven-dere, e donare il loro pane azimo detto volgarmente l'azimelle alli Cristiani di qualsivoglia stato, grado, e condizione, nè questi le debbano ricevere sotto pena in caso di trasgressione di ciascheduna delle cose sudette alli Cristiani di scudi cinquanta; alla quale rispetto alli Fanciulli, e Fanciulle saran tenuti li loro Padri, e quelli, che hanno cura di loro; All'Ebrei parimente sotto pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

Volendo, che il presente Editto publicato, ed affisio ne i luogni soliri di Roma oblighi tutti, e ciascheduno, come se gli sosse stato personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 2. Aprile 1708.

G. Card. Vicario.
Nicol' Antonio Canonico Cuggià Segretario.

e, menfe, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, in Acie Campi Floræ, ac aliis locis folitis, & consuetis Urbis per me Francis cum Rotam Mandat. Cur. Eminentiss. & Reverendissimi D. Card. Vicarii Decanum.

EDICTUM

De emolumentis funeralibus percipiendis ab Officialibus Hospitalium, Archiconfraterni-tatum; pariumque Sodalitatum Secularium.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità i Nostro Signore Vicario Generale. &c.

Ssendo venuto à nostra notizia, che da i Mini-Ssendo venuto à nottra notizia, che da i Minifiri d'alcuni Ospedali, e di molte Archiconfraternite, e Compagnie secolari non si osservano gl'ordini circa gl'emolumenti de funerali detti volgamente la Tassa confermati dalla Santità di Nostro Signore, e fatti stampare, e publicare, col nuovo Statuto da Noi l'anno prossimo passato parimente con ordine del-la Santità Sua; Ed essendo tal controvenzione non men di cattivo esempio, che di pregiudizio alli poveri Eredi, li quali talora per impotenza, ò per altre caule, overo col pretesto, che siano Fratelli, ò Sorelle non richiamano, ficome ne siamo pienamente informati; Ordiniamo, e comandiamo à tutti, e fingoli Superiori, Officia-li, Sagreftani, Mastri di casa, Priori, Cappella-ni, ed altri Ministri Ecclesiastici, ò Secolari di

XIV.

ò Collegio, anche degl'Orfannelli, che in avenire debbano offervare puntualmente li fudetti ordigi, e tassa, ed abolire qualsivog'ia altra Tassa particolare, che si trovasse fatta in contrario sotto la pena di dieti scudi, delli quali si darà la metà all'Accasatore, che sarà tenuto segreto, ed altre pene contenute nel nostro Decreto posto nel principio del detto nuovo Statuto, anche maggiori à nostro arbitrio, oltre la restituzione degl'emolumenti indebitamente presi, non obstante, che si dica effersi così convenuto, ò praticato per il passato, ò spontaneamente dati da gl'Eredi per cansa del medemo Funerale.

E per maggiormente facilitare l'offervanza del presente Editto potranno li Ministri de sudetti luoghi pii esibire nella Segretaria del nostro Tribunale le loro tasse particolari, ed antiche, perche si accommodaranno secondo il detto nuovo Statuto, esse i tassa à proporzione.

riti la mercede, fi taffarà à proporzione.

Ricordando à tal proposito la disposizione fatta nel nuovo Statuto del Clero, cioè, che si come i Regolari, e gl'Ecclessastici Secolari incorrono nella pena della scommunica da Sacri Canoni riservata alla Santa Sede Apostolica, se inducono aleuno ad eleggere la sepoltura nelle loro Chiese, così anche qualsivoglia Secolare, e Confratello di qualsissa Archicontraternità, e Congregazione Laicale incorreranno nella scommunica riservata à Noi, se parimente indurranno alcuno à seperitifi nelle Chiese, ò sepulture delle medesime loro Confraternite.

Ordiniamo ancora, che il presente Ordine si tenga affisso nelle Sagrestie di dette Archiconfraternite, di Compagnie, e di Ospedali ed anche in luogo visibile dentro l'Ospedale medemo sotto le pene sudette. Dato in Roma dalla nostro solita Residenza questo di 22. Agosto 1708.

G. Card. Vicario.
N. A. Cugg à Segr.

EDICTUM

Normam præscribens Confessaris ordinariis, & extraordinariis Sanctimonialium quorumque Monasteriorum Almæ Urbis observandam.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

avendo determinato il Sagro Concilio di Monial, doverfi dare alle Monache due, o trè volte l'anno il Confessore Regul, En nium confessores andire debeat; Più volte coll csempio delle Ordinazioni fatte dal Gloriofo S. Carlo Borromeo, che fi leggono negl' Atti della Chiesa di Milano, e inerendo alle risoluzioni della Sagra Congregazione de Vescovi, e Regolari, affinche la sudetta disposizione del Sagro Concilio habbia pienamente il fine, e l'eferto, per il quale è stata istituita, con varii Edit-ti emanati dal nostro Tribunale è stato ordinato, che tutte le Monache siano obligate à presentarsi al sudetto Confessore straordinario, e benche fia in arbitrio loro di confessarsi al medesimo, debbano però far quel' atto, Ut monita salutis recipiant , & actum subjectionis exerceant ; Ed in oltre, che durante la facoltà del detto Confessore straordinario, non debba il Confeliore ordinario in qualfivoglia modo impedirlo, nè accostarsi al Monastero, e molto meno

afcoltare le Confessioni di alcuna Monaca, e ciò per giuste, e rilevanti cause, per le quali in qualche Sinodo Diocesano si è posta la scommunica ipso facto alli Confessioni ordinarii, ed alcune Religioni per Costituzione generale han proibito con pene gravissime alli Confessioni ordinarii delle Monache à loro soggette, se si accostano alli loro Monasteri nel tempo che vi stà lo Straordinario; Che però la Santità di nostro Signore inerendo alle sudette disposizioni ordina, e commanda alle R. R. Madri superiore, e Monache di tutti li Monasteri, e Conventi di quest'alma Città, ed anche agli stessi Contessioni ordinarii e straordinarii delle medessime le cose infrascritte,

Primo. Che in occasione, che si concede secondo il solito il Confessore straordinario à qualche Monastero, debbano come sopra presentarsi al medesimo tutte le Monache, incominciando dalla Superiora, le Novizie, Educande, ed altre Secolari, che colle dovate licenze vi dimorano, sotto pena alle Superiore della privazione della voce attiva, e passiva per un anno, sicome stà disposso dell'Editto emanato sotto li 18. Luglio 1601, d'ordine della san. me di Clemente VIII, ed alle Secolari sotto pena di essentia da Monastero.

Secondo. Che per tutto il tempo, che dura

Secondo. Che per tutto il tempo, che dura la facoltà concessa al Confessore straordinario, non ardica il Confessore ordinario in qualsivoglia modo impedialo, nè accostarsi al Monastero, e molto meno sentire le confessioni di alcuna Monaca; ancorche sia la Superiora, Novizia ò Conversa, ne di altra Persona, che dimora nell'istesso Monastero; nè queste debbano confessifasi al medesimo, sotto pena della privazione dell'Officio al detto Confessore, ed alle Monache sotto le pene sudette, come parimente su ordinato nel medesimo Editto.

Terzo. Per conservare la pace nelli Monasteri, e per la buona direzzione, e profitto spirituale delle Religiose, ordina la Santita Sua alle Monache e Secolari fudette fotto le medefime pene, ed à tutti li Confessori ordinarii, e ffraordinarii Secolari, e Regolari di qualfifia Monasterio di quest'Alma Città sotto pena di carcere, ed altre ad arbitrio, che finito, e terminato, che hannoil loro officio, non debbano più accostarsi alli detti Monasteri, nelli quali han fentito le confessioni Sagramentali, ne tener corrispondenza con qualsissa Monaca, inclusa anche la Superiora, Novizia, Educanda, ò altra, che dimora nelli sudetti Monasteri, benche sia per lettere, ed in materie di spirito; essendosi offervato coll'esperienza, che simili corrispondenze; e direzzioni spirituali partoriscono confusione, e scissure nelle Communità Religiose e quel ch'è più, la poca obedienza alli Confessori ordinarii, e straordinarii attuali.

Finalmente la Santità Sua ordina, che il prefente Editto fia universale à tutti li Monasteri, e Case d'Oblate di quest'Alma Città, anche quelli governati da Regolari, e che hanno Protettori particolari, ancorche fossero l'Eminentissimi Sig. Cardinali.

Volendo, che il presente ordine, intimato

Volendo, che il presente ordine, intimato che sarà alli Monasteri, e loro Confessori con lasciarne la copia, ò l'essemplare, che dovrà star sempre affisso nel Monastero, e nella stanza del Confessore, abbia la medesima sorza, come se sosse à ciascheduno ò ciascheduna personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 12. Decembre 1708.

G. Card. Vicario.
N. A. Can. Cuggio Segr.

Bullar. Rom, Continuat, Pars II.

' Y 2

EDIC-